

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA

SEZIONE LAVORO

RICORSO CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Del docente, Sig. **ALLEGRO IGNAZIO**, 

 appresentato e difeso ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **IL MI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** nella persona del Ministro pro-tempore
- **USR SICILIA** in persona del dirigente pro tempore
- **ATP TRAPANI – AGRIGENTO** nella rispettive persone dei dirigenti pro tempore tutti rappresentanti e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Palermo, via Valerio Villareale n. 6 – 90141 Palermo.

FATTO

Il ricorrente è utilmente collocato nei ruoli scolastici a tempo indeterminato, precisamente dal 31/08/2001, per effetto di integrazione e aggiornamento delle



graduatorie permanenti, prevista dalla legge 03. Maggio 1999 n. 124. Il ricorrente, conseguentemente, è stato assunto tempo indeterminato nel comparto scuola, in qualità di docente di scuola secondaria – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE Tipo posto HH - SOSTEGNO.

Il ricorrente attualmente è titolare presso la seguente istituzione scolastica: Scuola statale - ISTITUTO SUPERIORE I.S. "G.B.FERRIGNO V. ACCARDI" Classe di ConcorsoA047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE Tipo posto HH - SOSTEGNO.(cfr. **All. 1**– Domanda di mobilità interprovinciale anno scolastico 2021/22).

Il deducente, pertanto, è titolare presso una istituzione scolastica del MI, ubicata in Castelvetro (TP), ma che non corrisponde con la propria Provincia di residenza.

Lo stesso, pertanto, per l'a.s. 2021/2022, ha prodotto domanda di trasferimento per la scuola secondaria – POSTO COMUNE, nonché domanda di passaggio di cattedra per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A046, a mezzo del documento allegato al n. **1, e 2** al fine di essere trasferito nella propria provincia di residenza e di ricongiungimento familiare, *id est*:SCIACCA (AG) (CFR. **ALL. 2 - 3** – Domanda di mobilità interprovinciale e domanda di passaggio di cattedra prima preferenza espressa, pagina 5/6).

E ciò soprattutto, in relazione all'elevato punteggio maturato in graduatoria.

Ed invero, il ricorrente, oggi, censura la circostanza che, in base al proprio punteggio- **BEN 302 PUNTI**- sarebbe stato trasferito - senza tema di smentita - in una **delle 8**



preferenze indicate in sede di domanda di mobilità(cfr. **all. 2** pagina 1 – lettera di notifica del trasferimento ove è indicato il punteggio).

Punteggio così ricavato: 302 PUNTI così ripartito: Punteggio Base 158.0 Punteggio aggiuntivo su sostegno 138.0 Punteggio figli 0.0 Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento 6.0

Con il su indicato punteggio, il ricorrente, avrebbe, ottenuto trasferimento in Provincia di Agrigento. Pur tuttavia, i posti, ambiti dal ricorrente, sono stati assegnati a docenti con punteggi nettamente inferiori.

Giova a tal uopo precisare che nella domanda di trasferimento la ricorrente così flaggava le prime 15 preferenze (cfr. all. 1, pagina 5/6):

—PREFERENZE

NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	PROVINCIA	DIZIONE IN CHIARO
1	Scuola	AGIS01600N	AG	IIS - DON MICHELE ARENA
2	Scuola	AGIS01200A	AG	IIS - CALOGERO AMATO VETRANO
3	Comune	I533	AG	SCIACCA
4	Comune	H269	AG	RIBERA
5	Comune	A896	AG	BIVONA
6	Comune	F299	AG	PORTO EMPEDOCLE
7	Comune	A089	AG	AGRIGENTO
8	Provincia	AG	AG	AGRIGENTO

Orbene, il ricorrente è stato leso nella propria posizione, atteso che all'interno della provincia di Agrigento dallo stesso prescelta, sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore **A 302 PUNTI, privi di precedenza legale.**



Invero, per l'anno scolastico 2020/2021, in attuazione dell'art. 8, comma 5, il MI ha illegittimamente destinato il 30% delle disponibilità alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale, non interessando il restante 50%, giacché circoscritto alle nuove immissioni in ruolo; in questo modo, l'amministrazione non ha accolto la domanda di mobilità proposta dal ricorrente **poiché il preteso posto non è stato ritenuto compreso all'interno del 30% dei posti vacanti suscettibili di essere coperti con le operazioni di mobilità interprovinciale, limitando la platea delle possibilità di trasferimento nelle sedi indicate in domanda presso cui la ricorrente ha chiesto il trasferimento.**

Dunque, come visto, va rimarcato e ribadito come la contrattazione integrativa risulti delegata a disciplinare i criteri e le procedure di mobilità, **fatte salve le disposizioni di legge** (art. 22, co. 4, lett. a1), CCNL 19.4.2018), sicché essa **non aveva la competenza di discriminare posizioni lavorative come quella della ricorrente, come, invero, illegittimamente accaduto in suo esclusivo danno. In questi termini l'azione dell'amministrazione scolastica deve ritenersi in contrasto con l'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994. Norma da "salvare" in quanto disposizione di Legge, in ossequio art. 22, co. 4, lett. a1), CCNL 19.4.2018.**

Si rileva, quindi, in tale sede il **difetto assoluto di competenza del CCNI** allegato in merito alla deroga apportata al TU in materia scolastica, con cui la contrattazione ha annullato l'anzianità della ricorrente ai fini del corretto posizionamento nelle graduatorie di mobilità per la Provincia di Agrigento.



E ciò determinando una grave discriminazione rispetto ad altri pubblici dipendenti in cui invero il principio dell'anzianità giuridica è legittimamente applicato.

In Provincia di Agrigento, nell'anno scolastico 2021/22, per la classe di concorso della ricorrente vi erano 0 disponibilità effettive, ma nell'anno 2020/2021 ancora valevole per il ricorrente poiché non si è prescritto il quinquennio, vi erano posti disponibili 10 (cfr. **all. 3, PRIMA PAGINA**).

Docente con punteggio inferiore:

COSTANZA	CALOGERA	04/04/1969
LA GAETANA	ROSARIA	10/05/1973
PARRINELLO	LEONARDA	03/10/1970
FALLETTA	TERESA	06/10/1969

(cfr. all.ti. **4,5**)

Il CCNI allegato ha applicato uno stravolgimento del principio meritocratico di scorrimento delle graduatorie di mobilità, in aperta **violazione** del principio costituzionale ed euro unitario del maggior punteggio, di matrice **meritocratica**.

Da qui una illegittima conseguenza: il CCNI allegato ha, in difetto di delega, annientato **l'anzianità di servizio del ricorrente; anzianità (cfr. all. 6 – Dichiarazione anzianità di servizio del ricorrente, con curriculum professionale), si noti bene, di matrice normativa atteso che lo stesso TU della scuola – Dlgs 297/94, identifica l'anzianità quale elemento primario del trasferimento.**



In seguito alla pubblicazione degli esiti dei trasferimenti del 07/06/2021 (cfr. **all. 7**) questi chiari principi normativi, non sono stati debitamente indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli, con conseguente e grave pregiudizio per il ricorrente.

Tutti gli atti oggi censurati, allora, sono illegittimi e vanno annullati e/o disapplicati, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I MOTIVO

SULLA DISPONIBILITA' DEI POSTI E SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 470 DEL DLGS 297/94 E CONSEGUENTE NULLITA' E DIRITTO ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNI PER IL TRIENNIO 2019/2022- ILLEGITTIMA DEROGA IN PEIUS - SULLA DISPONIBILITA' DEI POSTI E SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 70 DEL DLGS 297/94 E CONSEGUENTE NULLITA' E DIRITTO ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNI PER IL TRIENNIO 2019/2022 – DIFETTO DI POTERE DI DEROGA

Con il presente ricorso si chiede la necessaria la disapplicazione delle pattuizioni previste dall'art. 8, comma 5, del CCNI, concernenti la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., **risultando non conformi al testo legislativo e pregiudicando il diritto del ricorrente ALLEGRO, consentendone il relativo esercizio nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili.**

Si veda per tutte la recentissima sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Siracusa, resa dott. Francesco Clemente Pitteira, del 18/01/2022, pagine IV e seguenti (cfr. **all. 8**)



Dando applicazione ai principi richiamati in premessa, le procedure di mobilità territoriale (interprovinciale), di fatto, condotte sulla scorta dell'illegittima ripartizione delle sedi di destinazione (posti vacanti e disponibili), prevista dalla normativa pattizia non rispecchiano il paradigma legislativo di riferimento (inderogabile in peius dalla contrattazione integrativa), stabilendo una riserva di posti in favore delle nuove nomine in ruolo rispetto ai trasferimenti interprovinciali dell'organico già presente nei ruoli dell'Amministrazione scolastica. Invero, per l'anno scolastico 2020/2021, in attuazione dell'art. 8, comma 5, il MIUR ha destinato il 30% delle disponibilità alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale, non interessando il restante 50%, giacché circoscritto alle nuove immissioni in ruolo; in questo modo, l'amministrazione non ha accolto la domanda di mobilità proposta dal docente ricorrente Allegro, poiché il preteso posto non è stato ritenuto compreso all'interno del 30% dei posti vacanti suscettibili di essere coperti con le operazioni di mobilità interprovinciale, limitando la platea delle possibilità di trasferimento nelle sedi indicate in domanda presso cui la ricorrente ha chiesto il trasferimento. In questi termini l'azione dell'amministrazione scolastica deve ritenersi in contrasto con l'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994.

La norma convenzionale di cui all'art. 8 del CCNI citato, in particolare, contrasta con i principi sanciti dall'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, accantonando il 50% dei posti vacanti e disponibili, rimasti all'esito dei trasferimenti provinciali, in favore delle immissioni in ruolo, sottraendoli, per l'effetto, alla mobilità interprovinciale (quella della deducente) che, alla luce dell'indirizzo enucleato nella normativa di primo grado, deve svolgersi **secondo i criteri che da un lato garantiscano un'equiparazione tra la**



mobilità professionale e territoriale e dall'altro il superamento della ripartizione tra posti destinati alla mobilità interprovinciale e posti riservati all'immissione in ruolo. Invero, secondo quanto previsto dall'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, le immissioni in ruolo devono essere effettuate esclusivamente sui posti residui, ossia su quei posti, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale e, ciò, per ogni singolo anno scolastico.

Al riguardo, il CCNI (cfr. all. 9) concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, del 6.3.2019, per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/2022, all'art. 8, nel dettare i criteri dell'individuazione delle sedi disponibili, prevede che *“Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare; b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo; c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre*



occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7. Per l'a.s. 2019/20 dalle disponibilità sono, inoltre, detratti a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2018/19 il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative, pubblicate entro il 31 agosto 2018, mentre per il personale docente individuato ai sensi del DM 631 del 25 settembre 2018 tale detrazione avverrà a livello provinciale. Sono, altresì, disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.



Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale, considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno). Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2019/2020 viene assegnato per le operazioni di mobilità”.

Dunque, la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità, anche professionale, stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliono spostarsi. **Da ciò deriva il carattere illegittimo della normativa convenzionale, non avendo destinato, contrariamente al dettato normativo sopra richiamato, in via prioritaria, tutti i posti vacanti e disponibili (ivi compreso, pertanto, l'eventuale posto dispari o unico) alle operazioni di mobilità (professionale e territoriale) dei docenti di ruolo, vincolandoli, in parte, alle nuove assunzioni, ed osservando l'indirizzo dettato dal legislatore – in prospettiva dell'equiparazione, in termini di destinazione dei posti fruibili, tra passaggi di cattedra/ruolo e trasferimenti al di fuori della provincia di assegnazione – solamente per la restante metà. Per tale via, la contrattazione integrativa ha disatteso la ratio del legislatore del 1994, rappresentata dall'esigenza di riconoscere una sostanziale e ragionevole preferenza nei confronti della mobilità delle risorse presenti in organico, rispetto alla procedura di assegnazione prevista per le nuove nomine del personale docente, alle quali**



vengono assegnate le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino disponibili e vacanti solo al completamento dei trasferimenti disposti a domanda. Ed, infatti, come già osservato, il successivo comma 6 dell'art. 8 cit., ripartisce le sedi destinate alla mobilità territoriale (interprovinciale) e professionale, nell'ambito del 50% non riservato alle immissioni in ruolo

Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte de qua.

Una deroga illegittima anche in considerazione della circostanza che il CCNI e gli atti ad esso connessi sono atti normativi inferiori rispetto al TU art. 470.

Indi nonostante siffatti disposti normativi, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni 2019/2022 ha eluso il principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo. Difatti dalla lettura dell'articolo 8 del CCNI si ricava che: per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali con evidente violazione del dato normativo che così invece recita in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.



All'evidenza, la contrattazione collettiva non implementa il dettato normativo, secondo cui le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residuati all'esito della mobilità.

Ciò dimostra pertanto che ai posti disponibili indicati devono aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.

La PA procedente, invero, ha illegittimamente derogato alla legge a mezzo di un atto normativo secondario, CCNI e la pedissequa ordinanza allegata.

Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte *de qua*.

E ciò in quanto i posti destinati alle immissioni in ruolo dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, **soddisfacendo così la domanda della ricorrente che è titolare di una precedenza prevista per legge**, non derogabile dalla contrattazione collettiva.

In particolare, esaminando il Calendario delle convocazioni per l'immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie dei Concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, del concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546/2018 per le classi di concorso di competenza dell'Ambito territoriale relativo alle provincie optate dalla ricorrente, per l'anno



scolastico 2020/2021 **emerge che tutti i neo immessi hanno occupato gli ambiti optati dalla docente pur avendo punteggio inferiore a quello dello stesso.**

Eppure, i posti disponibili erano presenti! Come evidenziato dall' allegato4.

Posti assegnati a docenti con punteggio inferiore a quello del ricorrente.

Una deroga illegittima anche in considerazione della circostanza che il CCNI e gli atti ad esso connessi sono atti normativi inferiori rispetto al TU art. 470.

Con decreti cautelari nn. 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020 del Tar del Lazio sono state accolte le richieste di misure cautelari, alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019, secondo cui nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni va attribuita prevalenza alla prima, ai sensi dell'art. 470, primo comma, del D.Lgs. n. 297/1994, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative: infatti, la norma esprime il principio della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine ed in tali termini devono intendersi accolte le istanze cautelari. Questa gestione da parte del Ministero, quindi va contro il regolamento previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in cui è prevista la precedenza della mobilità rispetto alle immissioni. Concetto ribadito anche dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, che si è pronunciata sulla possibilità, nell'ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso”.



Indi nonostante siffatti disposti normativi, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni 2019/2022 ha eluso il principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo. Difatti dalla lettura dell'articolo 8 del CCNI si ricava che: per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali con evidente violazione del dato normativo che così invece recita in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

All'evidenza, la contrattazione collettiva non implementa il dettato normativo, secondo cui le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residuati all'esito della mobilità.

Ciò dimostra pertanto che ai posti disponibili indicati devono aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.

MOTIVO II.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 463, COMMA 1 DEL TESTO UNICO IN MATERIA SCOLASTICA, DLGS 297/94 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 40 DEL DLGS 165/2001 – DIFETTO DI COMPETENZA DEL CCNI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 22, CO 4, LETT. A1 del CCNL 19.04.2018



La contrattazione integrativa risulta unicamente delegata a disciplinare i criteri e le procedure di mobilità, **fatte salve le disposizioni di legge**.

Si rileva, pertanto, in tale sede il **difetto assoluto di competenza del CCNI** allegato in merito alla deroga apportata al TU in materia scolastica, con cui la contrattazione ha annullato l'anzianità del ricorrente ai fini del corretto posizionamento nelle graduatorie di mobilità.

E ciò determinando una grave discriminazione rispetto ad altri pubblici dipendenti in cui invero il principio dell'anzianità giuridica è legittimamente applicato.

Dunque, come visto, va rimarcato e ribadito come la contrattazione integrativa risulti delegata a disciplinare i criteri e le procedure di mobilità, **fatte salve le disposizioni di legge** (art. 22, co. 4, lett. a1), CCNL 19.4.2018), sicché essa non ha la competenza di discriminare posizioni lavorative come quella della ricorrente.

Il CCNI allegato ha applicato uno stravolgimento del principio meritocratico di scorrimento delle graduatorie di mobilità, in relazione al principio costituzionale ed euro unitario del maggior punteggio.

Da qui una illegittima conseguenza: il CCNI allegato ha annientato **l'anzianità di servizio della ricorrente; anzianità, si noti bene, di matrice normativa atteso che lo stesso TU della scuola identifica l'anzianità quale elemento primario del trasferimento.**

I trasferimenti a domanda, invero, a mente dell'articolo 463, comma 1 del Dlgs 297/94, infatti,; Art. 463 - Tabella di valutazione (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95) 1. ***I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella***



approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.

Orbene, il CCNI allegato applicando delle percentuali in favore dei neo immessi in ruolo, docenti con punteggio inferiore a quello del ricorrente, ha violato non solo la norma primaria di cui all'articolo 463 del TU, comma 1, ma anche l'articolo 40 del Dlgs 165/2001.

Del resto, come già anticipato, ai sensi dell'art. 40, co. 1, d.lgs 165/2001 la stessa contrattazione nazionale può disciplinare la materia della mobilità *“nei limiti previsti dalle norme di legge”*.

Ne consegue che la contrattazione integrativa che fuoriesca dal proprio ambito di competenza e che introduca nella materia disposizioni derogatorie ed in contrasto con la legge saranno da ritenersi nulle, inefficaci e sostituite di diritto dalle disposizioni di legge incise (art. 40 co. 3 quinquies, d.lgs. 165/2001; art. 2, co. 3 bis d.lgs. 165 cit.).

Vanno, al riguardo, ed innanzitutto, richiamati i principi generali che regolano i rapporti tra la contrattazione collettiva e le fonti di legge e tra la contrattazione nazionale e quella integrativa. In tal senso, l'art. 40, del d.lgs 165/2001 (T.U. pubblico impiego) recante disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa, prevede, per quello che qui rileva, che:

1) nella materia della mobilità *“la contrattazione collettiva é consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”* (art. 40, co. 1);



2) “la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi” (co. 3);

3) “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali” (co. 3 bis); 4) “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione” (co. 3 quinquies); 5) “nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (co. 3 quinquies). Come si evince da tali disposizioni, nella materia della mobilità del personale, la contrattazione collettiva può operare nei limiti previsti dalla legge e la contrattazione integrativa non può oltrepassare i vincoli e i limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, pena la nullità delle relative clausole. Ciò appare coerente con il regime delineato in seno all’art. 2 del d.lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede che “Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (co. 3 bis), dovendosi peraltro ricordare che a mente dello stesso articolo “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle



disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo" (co. 2). Ciò premesso, vanno quindi richiamati i dati offerti dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, per comprendere quale sia l'ambito di competenza della contrattazione integrativa nella materia delle procedure di mobilità e per capire se le previsioni in scrutinio oltrepassino i limiti e gli spazi consentiti dalla legge o dalla stessa contrattazione collettiva. In proposito, viene in rilievo l'art. 22, co. 4, lett. a1), del CCNL del personale del comparto dell'istruzione e della ricerca del 19 aprile 2018, richiamato espressamente dal contratto integrativo in esame, che prevede che costituiscono oggetto della contrattazione collettiva integrativa nazionale "le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, fatte salve le disposizioni di legge". Da tale disposizione si evince che la contrattazione nazionale demanda alla sede integrativa solo il compito di regolare le procedure ed i criteri generali delle procedure di mobilità, ma nel rispetto e con salvezza delle disposizioni di legge, che quindi non possono essere incise o modificate dalla contrattazione integrativa. Del resto, come già anticipato, ai sensi dell'art. 40, co. 1, d.lgs 165/2001 la stessa contrattazione nazionale può disciplinare la materia della mobilità "nei limiti previsti dalle norme di legge". Ne consegue che la contrattazione integrativa che fuoriesca dal proprio ambito di competenza e che introduca nella materia disposizioni derogatorie ed in contrasto con la legge saranno da ritenersi nulle, inefficaci e sostituite di diritto dalle disposizioni di legge incise (art. 40 co. 3 quinquies, d.lgs. 165/2001; art. 2, co. 3 bis d.lgs. 165 cit.



Da quanto premesso, ne deriva che le previsioni impugnate della contrattazione collettiva integrativa, che limitano il diritto al trasferimento seguendo l'anzianità di servizio maturata, appaiono in contrasto con l'art. 463, comma 1 del Dlgs 297/94 sicché vanno ritenute nulle in forza dell'art. 2, co. 3 bis, e 40 co. 3 quinquies T.U. pubblico impiego, inefficaci (per difetto di competenza del CCNI).

ILLEGITTIMA DEROGA NORMATIVA DA PARTE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE IMPUGNATA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 107/2015 ART. 1 COMMA 96, 97, 98 — VIOLAZIONE E DEROGA ALL'ART. 463 DEL TU IN MATERIA SCOLASTICA DLGS 297/1994 – VIOLAZIONE E DEROGA DA PARTE DELLA NORMA PATTIZIA AL PRINCIPIO DI ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITA' SANCITO DAL COMMA II° art. 463 del DLSG 297/1994 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 124/1999

La preferenza accordata dalla legge n. 107/2015, in sede di assunzione dei docenti inseriti nelle GM, non può essere estesa alla fase successiva della mobilità interprovinciale, rispetto al momento dell'assunzione, non trovando alcun riferimento nell'ambito della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione di una sede definitiva, espressamente disciplinata dalla L. n. 107/2015.”, disponendo pertanto diritto della ricorrente ad essere trasferita in uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato, dando applicazione al criterio meritocratico del punteggio più elevato, omissis ogni accantonamento di posti in favore



dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012.

L'Ordinanza ministeriale impugnata non può derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge. È stata derogata una norma primaria del nostro ordinamento.

Nel caso di specie, la disposizione impugnata nel determinare le modalità di applicazione del CCNI continua a prevedere *per relationem* un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti provenienti dal canale GM, ossia, i soggetti individuati dalla stessa legge 107/2015: “i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.”

Considerato:

Che, invero, la L. 107/2015 all'art. 1, comma 96 **pone tali categorie** (docenti provenienti dalle GAE (ricorrente) e docenti provenienti dalle GM **sullo stesso piano** essendo così formulata la lettera della norma in materia di assunzioni a tempo indeterminato: 96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre



bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017. 97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

Che, a parità di assunzione, quindi, i trasferimenti devono avvenire per merito, ossia in base al principio del punteggio più elevato.

Il ricorrente vanta un punteggio pari a 302 punti.

Invero, art. Art. 463 - Tabella di valutazione 1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto **conto dell'anzianità di servizio di ruolo**, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.



Il ricorrente, quindi, rispetto agli idonei ossia ai soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami, **vanta punteggio superiore come da documentazione allegata.**

Il ricorrente vanta maggiore anzianità di servizio. La stessa, quindi, vanta i diritti di cui all'art. 463, comma II, a mente del quale: *L'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in **misura doppia** rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato.*

Principi, questi, totalmente eliminati dall'impugnata ordinanza.

La Legge n. 124/1999 ha introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del "maggior punteggio" è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonché dalla più recente giurisprudenza di merito.

La domanda di mobilità del ricorrente, quindi, deve essere valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIUR, con la contestata ordinanza, ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015,



dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.

Appare inammissibile nel nostro ordinamento una tale deroga normativa da parte di una norma pattizia. I trasferimenti devono seguire il dettato normativo previsto dalle leggi anzi calendate. Il trasferimento della ricorrente, quindi, deve prevalere sull'assegnazione delle sedi ai GM e il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge (Cfr. Ordinanze Tar Lazio n. 5741/2018 e 457/2019 in materia di inderogabilità alla legge da parte dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità).

III MOTIVO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 DEL DLGS 165/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE IN TEMA DI MOBILITA' VOLONTARIA

Il MIUR continua a coniare atti di reclutamento dei docenti, ne è prova l'ultimo concorso straordinario bandito in data 2018 dal DL 87/18 (convertito in legge 96/18) nonché quello 2020 recentemente annullato solo per l'attuale pandemia.

Non solo.

Il MIUR sta utilizzando le graduatorie di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili.



La Cassazione di contro, ha precisato che “non sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale”.

Il MIUR, quindi, sta coniano una mobilità contravvenendo al principio, confermato anche dalla Cassazione con recentissima sentenza del 2017, secondo cui rispetto allo scorrimento delle graduatorie ha priorità la mobilità volontaria.

In ossequio all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 il MIUR ancor prima di bandire procedure di reclutamento avrebbe dovuto dare prevalenza alla modalità di copertura delle vacanze di organico mediante Mobilità.

RAPPORTO TRA SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE E INDIZIONE DI NUOVO CONCORSO

È principio generale che le graduatorie dei vincitori dei concorsi per l’assunzione dei dipendenti pubblici rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, che successivamente dovessero rendersi disponibili. In tal senso, dispone l’art. 15, comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), secondo cui “le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali



coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili”. Ne consegue che, fermo il potere dell’amministrazione di procedere o non procedere alla copertura dei posti, implicito nella locuzione “per l’eventuale copertura”, l’unico limite **allo scorrimento della graduatoria**.

In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che, sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (TAR Campania, Napoli, con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 366).

Tutto quanto sopra premesso

VOGLIA L’ECC.MO TRIBUNALE DI MARSALA

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

Previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica del ricorrente e previa dichiarazione di nullità/o disapplicazione dell’art. 8 del CCNI del 08/03/2019 valevole per il triennio 2019/2022 e dell’ordinanza n. 106 del 29 marzo



2021, per violazione dell'art. 470 comma 1 del DLGS 297/94 nella parte in cui non accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali rispetto ai posti da destinare alle immissioni in ruolo, ed omesso ogni illegittimo accantonamento di posti così provvedere:

- Dichiarare il difetto di competenza del CCNI allegato poiché nella materia della mobilità non è prevista alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare in *pejus* alle posizioni dei docenti è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge” (art. 40, co. 1, Dlgs 165/2001).

- Dichiarare il difetto di competenza del CCNI poiché nessuna disposizione di legge autorizza la deroga all'articolo 463, comma 1, e all'articolo 470 del dlgs 297/94

- Disapplicare il provvedimento di assegnazione definitiva della ricorrente per l'anno scolastico 2021/2022 con diritto ad essere trasferita in una delle sedi flaggate in sede di domanda di mobilità 2021/2022, secondo l'ordine di preferenza indicato, anche in soprannumero, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti GM immessi in ruolo dalla graduatoria idonei del concorso ordinario 2012, 2016,2018.

- Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnata con precedenza ad una delle scuole, comuni e province indicati con l'ordine di preferenza della propria istanza di mobilità 2021/22 segnatamente ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i bollettini dei trasferimenti dell'ambito territoriale come optato in sede di mobilità nella parte in cui non indicano il nominativo della ricorrente nei movimenti in uscita e nei movimenti in entrata.

- Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla precedenza ex art. 470, comma 1 del DLGS 297/1994.



- Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente presso una delle scuole, comuni e provincie indicati con l'ordine di preferenza e segnatamente il trasferimento ad una delle 5 preferenze indicate nella propria istanza di mobilità 2021/2022.
- Annullare la comunicazione personale afferente all'esito del trasferimento e quindi la posizione in graduatoria di mobilità del 07/06/2021 per le motivazioni di cui in premessa e dichiarare il diritto al trasferimento, in virtù, dei 302 punti, a Sciacca (AG), secondo l'ordine indicato nella propria domanda di mobilità.
- Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono creditori e antistatari

Si depositano in via telematica i seguenti documenti in formato digitale:

1. Domanda di trasferimento A.S. 2021/22.
2. Lettera di Notifica trasferimento 2021/22.
3. Lettera di Notifica passaggio di cattedra 2021/22
4. Prospetto posti disponibili.
5. Docenti punteggio inferiore GM 2012,16,18 E GPS.
6. Dichiarazione punteggio in relazione all'anzianità giuridica e di servizio vantata.
7. Comunicazione di mancato trasferimento del 07/06/2021.
8. Sentenza del Tribunale di Siracusa sull'articolo 470 del TU 297/94.



9. CCNI triennio 2019/2022.
10. Ordinanza ministeriale 29 marzo 2021.
11. Ordinanza CDS.
12. Precedenti Tar Lazio.
13. CCNL 19.4.2018

art. 22, co. 4, lett. a1), CCNL 19.4.2018

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Palermo, addì 08.02.2022

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

DICHIARAZIONE DI VALORE





Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato, pertanto il contributo unificato è pari ad € 260,00.

Palermo, addì 08.02.2022

Con osservanza

Avv. Angela Maria Fasano avv. Stefania Fasano

